



DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Documento adottato con delibera del CdA del 27/03/2018

1° aggiornamento - CdA del 07/08/2018

2° aggiornamento [formale] - Direzione Generale, 1/10/2018

3° aggiornamento - CdA del 9 marzo 2021 con decorrenza 31/03/2021

INDICE

PREMESSA	3
Mappatura delle tipologie dei conflitti di interesse	4
Gestione dei conflitti di interesse	6
Informativa sui conflitti di interesse	7
Aggiornamento della Conflict Policy	8

PREMESSA

La Banca Popolare Etica (in seguito la “Banca”) è tenuta a mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

La Banca è tenuta ad elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

La direttiva 2004/39/CE in materia di mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID I) è stata in parte rifiuta nella direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR), applicabili a partire dal 1 gennaio 2018. La nuova disciplina, nel perseguire le medesime finalità della MiFID I, consistenti nel creare in Europa un mercato unico dei servizi finanziari, in grado di assicurare trasparenza e protezione degli investitori, conferma le scelte di fondo del 2004 e allo stesso tempo rafforza ulteriormente i presidi di tutela per gli investitori.

Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che, a causa della gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente sono aumentate le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti a mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Relativamente ai prodotti assicurativi e ai prodotti di investimento assicurativi (IBIPS) il Decreto legislativo n. 68/2018 ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva UE 2016/17, cosiddetta IDD (di seguito, la “IDD”), che ha introdotto la disciplina concernente le regole di condotta da adottare nella distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativi.

Il legislatore si è ispirato a quanto previsto dalla disciplina MIFID II – in considerazione del carattere succedaneo degli IBIPS rispetto agli strumenti finanziari e al fine di consentire agli investitori un livello di garanzia in linea con quello riconosciuto nella prestazione dei servizi di investimento

Inoltre, poiché la Banca deve tenere conto anche dei conflitti di interesse connessi al gruppo di appartenenza, tale politica aziendale di gestione dei conflitti deve necessariamente essere elaborata anche in funzione dei conflitti legati alla struttura ed attività del gruppo di appartenenza.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse conformemente alle regole fissate dal legislatore comunitario e nazionale; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

Alla luce di quanto detto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Banca si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse.

In particolare, nelle pagine successive, viene data evidenza:

- delle macrocategorie relative alla **mappatura delle tipologie di conflitti di interesse** rilevanti per la Banca;
- delle **misure di gestione adottate dalla Banca al fine di dirimere i conflitti di interesse** rilevanti;
- di quelle tipologie di conflitti per cui non è possibile adottare misure organizzative volte alla corretta gestione degli stessi e per cui è necessario fornire adeguata informativa alla clientela (**disclosure**);
- descrizione delle **regole di aggiornamento della Policy**.

Mappatura delle tipologie dei conflitti di interesse

La Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento e nella distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi. Ai fini della rilevazione di tali conflitti, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex post, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Qui di seguito si riportano le **macrocategorie di conflitti di interesse** che la Banca ha individuato nella propria operatività:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento o di distribuzione assicurativa**
In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento o di distribuzione assicurativa, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento o di distribuzione assicurativa**
In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento o di distribuzione assicurativa a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti**
In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che**

pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.

- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento, di distribuzione assicurativa e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

La suddetta Mappatura tiene conto delle fattispecie di conflitto di interesse identificate dal Regolamento Delegato 2017/565/UE (cfr. art 33), dal CAP e dal Regolamento delegato prodotti di investimento assicurativi.

Gestione dei conflitti di interesse

Al fine di individuare le misure organizzative e/o normative più appropriate alla gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- **la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela,**
- **il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite,**
- **la dimensione e la complessità dell’attività svolta dall’Istituto.**

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le possibili **misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad **impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti**. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a **garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti**;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto pertinente a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la **disposizione di mirate regole di condotta**.

Si rinvia al dettaglio contenuto nell'Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse - della Politica di gestione dei conflitti di interesse, nel quale sono evidenziate le più rilevanti e comuni politiche di gestione adottate dalla Banca al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

Informativa sui conflitti di interesse

Per alcune **tipologie di conflitti di interesse la Banca ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela** in quanto:

- non è stato possibile individuare idonee misure organizzative,
- le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela.

Preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento che origina un conflitto di interesse, la Banca **consegnerà un'informativa**, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari che richiedono informazioni aggiuntive qualora trattasi di strumenti finanziari emessi dalla banca, o da una entità del gruppo, che siano compresi nei requisiti prudenziali della Banca, (resa in forma scritta) nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera e la propria politica di gestione dei conflitti.

Nel caso di operazioni di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e/o prodotti assicurativi che generano potenziali conflitti d'interesse, la Banca **fornirà informazioni circa i conflitti di interessi concernenti il singolo prodotto**.

Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente**.

La Banca **acquisisce di volta in volta una firma del cliente per presa visione di tale informativa**.

La Banca, su richiesta, mette a disposizione della propria clientela maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

Vengono qui di seguito evidenziati i conflitti di interesse relativi ad attività di investimento/distribuzione per i quali non è stato possibile stabilire misure idonee a limitare i rischi associati a tali conflitti e per cui è necessario fornire adeguata informativa ai clienti:

- **Strumenti finanziari di propria emissione: certificati di deposito, prestiti obbligazionari, azioni di propria emissione**
- **Prodotti emessi da Società del Gruppo Banca Etica: Fondi Sistema Etica di Etica Sgr**
- **Prodotti di terzi: prodotti assicurativi e d'investimento assicurativi, gestioni patrimoniali**

Si rinvia al dettaglio contenuto nell'Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse - della Politica di gestione dei conflitti di interesse, dove vengono riportate le tipologie di conflitto di cui sopra unitamente alle misure adottate dalla Banca per limitare i rischi associati.

Aggiornamento della Conflict Policy

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha definito regole volte a garantire che la politica di gestione dei conflitti sia nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti.

La Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della politica medesima e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati.

Il documento completo sulla Politica di gestione dei conflitti di interesse di Banca Etica è disponibile per il cliente su richiesta presso tutte le filiali e i consulenti finanziari della Banca.